

AREA Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:
VARIANTE N. 2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

del Comune di
IMOLA

PROCEDIMENTO:
Riserve ai sensi degli artt. 33 e 34, L.R. n. 20/2000 e smi
Valutazione ambientale
ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Bologna, 31 ottobre 2017

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 64388 del 31.10.2017 – Fasc. 8.2.2.9/6/2017*

Premessa

La Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i. prevede che il RUE possa stabilire, per le parti di territorio specificatamente individuate dal PSC ed in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi. In tal caso il RUE segue il procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della medesima legge per il POC ed è pertanto trasmesso alla Città metropolitana la quale, entro il termine di 60 giorni, può formulare riserve relativamente alle previsioni del RUE che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Il RUE è inoltre sottoposto alla procedura di VAS/ValSAT ai sensi dell'art. 5 della LR n. 20/00 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi. Pertanto, la Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito delle riserve sopra richiamate.

1. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

La Variante in oggetto proposta dal Comune di Imola ha l'obiettivo di rispondere a una serie di specifiche richieste di operatori e cittadini, nonché per correggere alcuni errori materiali negli elaborati normativi, attraverso alcune modifiche, nate in parte dall'esigenza di ricalibrare lo strumento urbanistico dopo il primo periodo di applicazione, in parte per modificare i parametri urbanistici di alcuni ambiti soggetti a disciplina speciale. Le proposte di variante riguardano esclusivamente trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, interventi sul patrimonio edilizio esistente, interventi per ambiti specializzati per attività produttive che non incidono in modo significativo sul dimensionamento del PSC. Le proposte che riguardano la disciplina particolareggiata del territorio urbanizzato e che pertanto sono oggetto delle presenti riserve ai sensi dell'art. 33 comma 4 bis sono quelle dal n. 20 al n. 44.

2. RISERVE

Si riportano di seguito alcune considerazioni e valutazioni relative agli oggetti di variante che riguardano la disciplina particolareggiata del territorio comunale, di cui all'art. 29 comma 2 bis della L.R. 20/2000, il cui recepimento potrà garantire una maggiore coerenza tra il RUE oggetto di variante ed il PSC approvato.

2.1 - Polo funzionale Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" Oggetto n. 20

Rilevando la proposta di incremento di SU di oltre 5000 mq, si condivide la necessità di sottoscrivere un Accordo territoriale preliminarmente alle future trasformazioni e si chiede di specificare nella scheda di RUE che i relativi interventi dovranno essere attuati attraverso un PUA, al fine di definire l'assetto urbanistico complessivo all'area, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni presenti nell'ambito.

Si fa presente inoltre la potenziale criticità derivante dalla previsione di usi sensibili come l'uso b8 (poliambulatori, ambulatori e centri di primo soccorso), ai quali la variante assegna possibilità edificatorie fino a 3.500 mq.

Si recepiscono a tal proposito i pareri di ARPAE e AUSL in merito alla non compatibilità degli usi sanitari, anche senza degenza, con la classificazione acustica dell'ambito, corrispondente alla V classe acustica, derogabile in occasione dei particolari eventi ospitabili, e si chiede pertanto di escludere l'uso b8.

Si chiede infine di escludere dal sub ambito D_Gs (Autodromo), dove saranno localizzate le capacità edificatorie proposte, l'estesa area verde di proprietà privata attualmente inclusa o, in alternativa, di esplicitare nella scheda nel RUE che le capacità edificatorie

assegnate all'ambito dovranno essere realizzate esclusivamente in aree già pavimentate o impermeabilizzate.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul **Polo funzionale Autodromo "Enzo e Dino Ferrari"** si formula la **riserva n. 1**:

In recepimento dei pareri di ARPAE e AUSL in merito alla non compatibilità degli usi sanitari, anche senza degenza, con la classificazione acustica dell'ambito, si chiede di escludere l'uso b8.

Infine si chiede di esplicitare nella scheda nel RUE che le future trasformazioni saranno attuate tramite PUA e che le capacità edificatorie assegnate all'ambito dovranno essere realizzate esclusivamente in aree già pavimentate o impermeabilizzate, escludendo l'estesa area verde oggi presente.

2.2 Trasferimento di diritti edificatori e aumento del carico urbanistico

Prendendo atto della proposta dell'Amministrazione di trasferire capacità edificatorie per garantire una maggiore fattibilità agli interventi, si segnala la necessità di valutare complessivamente la sostenibilità degli ambiti di atterraggio di tali diritti edificatori, nei casi in cui questi ultimi vadano a concentrarsi in aree prossime, come nel caso al quartiere Pedagna.

Nello specifico, si segnala che l'ambito N3A di Santa Lucia oggetto 44, dove la variante prevede di trasferire una capacità edificatoria di circa 800 mq proveniente dall'ambito consolidato di Via Stivinina (N165), risulta inclusa nella fascia di fascia di pertinenza fluviale, seppur dentro il perimetro del territorio urbanizzato. Si richiama pertanto l'art. 4.4 del PTCP in merito all'ammissibilità degli interventi edilizi all'interno del Territorio Urbanizzato alle date del 29 giugno 1989 e del 11 febbraio 2003, nonché la necessità di subordinare tali interventi all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, dovrà verificare l'adeguatezza e introdurre le opportune prescrizioni.

Considerando inoltre l'interferenza con la Zona di Protezione delle acque sotterranee di tipo A di cui all'art. 5.3 del PTCP, sarà necessario perseguire l'obiettivo del miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti, ossia del 45%.

Viste le quote complessivamente attuabili nell'ambito si segnala l'opportunità di attuare gli interventi tramite un PUA o di prevedere un preliminare masterplan di assetto dell'area.

Rispetto agli oggetti 27 via Montericco (schda N131), 29 via Montericco nord (scheda N52A) e 33 Rio Palazzi (scheda N129), si chiede di prevedere che le trasformazioni siano oggetto di verifica previsionale del clima acustico, realizzando le adeguate misure di mitigazione e/o protezione degli edifici ad uso residenziale, oltre che di verifica del carico idraulico aggiuntivo, con i conseguenti interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

Rispetto all'oggetto 23 (Montericco-Via Palazzi - scheda N50), considerando l'incremento di unità immobiliari, si chiede di rapportare le dotazioni territoriali al numero di abitanti potenziali, come previsto dalla normativa vigente, nonché di esplicitare il valore della Superficie Utile corrispondente al passaggio da due a tre piani fuori terra, eventualmente quantificandola in alloggi.

Si richiama inoltre quanto espresso dalla Soprintendenza in merito alla necessità di sottoporre i progetti specifici ad autorizzazione paesaggistica. Infine, richiamando quanto espresso da ARPAE, si chiede che le trasformazioni previste siano oggetto di verifica previsionale del clima acustico e di adeguate misure di mitigazione e/o protezione degli edifici ad uso residenziale.

In generale, per tutte le proposte di variante che prevedono interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, considerando le modifiche intervenute con la LR n. 64 del 20 giugno 2017 sulle definizioni degli interventi, si chiede di garantire che tali trasformazioni non generino un aumento rilevante delle unità immobiliari e di conseguenza del carico urbanistico.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul **trasferimento di diritti edificatori e aumento del carico urbanistico** si formula la **riserva n. 2**:

Si segnala la necessità di valutare complessivamente la sostenibilità degli ambiti di atterraggio di tali diritti edificatori, nei casi in cui questi ultimi vadano a concentrarsi in aree prossime, come nel caso del quartiere Pedagna e di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia non generino un aumento rilevante delle unità immobiliari e di conseguenza del carico urbanistico.

Si richiamano inoltre le indicazioni puntuali sui singoli ambiti sopra dettagliate.

2.3 Le attività commerciali

Rispetto al notevole incremento di superficie di vendita proposto per l'ambito N24A di via Lasie-Selice (oggetto n. 22), si rileva che l'attuazione delle quantità previste porterebbe alla creazione di una aggregazione di medie strutture di attrazione provinciale (Tipo 14 del POIC), venendo a costituire una tipologia commerciale di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore.

Le procedure attuative per questa tipologia di insediamenti commerciali sono definite dall'art. 9.5 comma 4 del POIC, che prevede in particolare il ricorso allo strumento dell'Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Città metropolitana e con i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, nonché il successivo recepimento dei contenuti dell'Accordo negli strumenti urbanistici (PSC, POC e successivo PUA). Si ricorda infine che è necessaria la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita.

Si richiamano inoltre i contenuti del POIC riferiti ai Comuni del Nuovo Circondario Imolese in merito alla necessità di individuare e valutare nel PSC le eventuali proposte di nuovo assetto strutturale del settore commerciale del territorio imolese.

Pertanto, si ritiene che le quantità in incremento della Superficie di Vendita proposte con la presente variante debbano essere rimandate ai procedimenti sopra richiamati, nell'ambito dei quali potranno essere compiutamente condivise e valutate.

Si chiede pertanto di riportare la Superficie di Vendita entro i limiti degli insediamenti commerciali di rilievo comunale o sovracomunale, eliminando la possibilità di monetizzare le quote eccedenti di verde pubblico, al fine di garantire all'ambito livelli di dotazioni qualitativamente adeguati.

Rispetto alla Scheda N164 via don sturzo (Oggetto 43), in cui si prevedono 6500 mq di SU da destinare ad usi misti produttivi e commerciali, si chiede di garantire che le quote commerciali, non vengano a costituire aggregazioni di medie strutture commerciali che assumerebbero rilevanza provinciale, per l'attuazione delle quali sarebbe necessario sottoscrivere un Accordo territoriale e procedere ad una variante al PSC.

Richiamando inoltre quanto espresso da ARPAE, si chiede che le trasformazioni previste siano oggetto di verifica previsionale del clima acustico e di adeguate misure di mitigazione e/o protezione degli edifici ad uso residenziale, oltre che la verifica del carico idraulico aggiuntivo e realizzazione dei conseguenti interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulle **attività commerciali** si formula la **riserva n. 3**:

Per l'ambito N24A di Via Lasie-Selice (oggetto n. 22), si chiede di riportare la Superficie di Vendita entro i limiti degli insediamenti commerciali di rilievo comunale o sovracomunale ed eliminare la possibilità di monetizzare le quote eccedenti di verde pubblico. Anche per le quote commerciali ammesse nell'ambito N164 Via Don Sturzo (oggetto 43), si chiede di escludere tipologie commerciali di rilevanza provinciale.

2.4 Disciplina e compatibilità degli usi ammessi

La variante propone la creazione di un ambito speciale in via Calamelli (scheda N157-oggetto 36), all'interno del più vasto ambito produttivo ASP_A, in cui inserire l'uso b10 (micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia).

Pur comprendendo gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, volti al potenziamento dei servizi scolastici per l'infanzia, si richiama quanto espresso da ARPAE e da AUSL in merito alle criticità della localizzazione di tali funzioni in contesti impattanti dal punto di vista acustico (V classe), nonché sulla attuale impossibilità normativa di vincolare a posteriori le tipologie produttive che potrebbero insediarsi nell'ambito. Si chiede pertanto di eliminare l'uso b10.

Vista la particolare connotazione dell'ambito produttivo, caratterizzato da diverse attività dismesse o in via di dismissione e maggiormente rivolto verso la terziarizzazione delle funzioni, piuttosto che verso il potenziamento del sistema produttivo, si suggerisce di riconoscere per esso una specifica disciplina nel PSC, diversificata da quella degli ambiti più strettamente produttivo-industriali. In questa ottica, attraverso la individuazione di obiettivi di riqualificazione e rigenerazione diffusa, e quindi anche la riclassificazione della zonizzazione acustica, si potrebbe prevedere di creare aree idonee ad ospitare anche usi sensibili di servizio a questa tipologia di ambiti, come quello proposto nella variante.

Con la proposta di variante Scheda R29 (ex Beccherucci) viene operata una maggiore differenziazione degli usi ammessi nell'ambito, senza modificarne la potenzialità edificatoria complessiva. Non rilevando particolari problematiche, si chiede di prevedere una verifica della compatibilità tra gli usi previsti, in particolare tra l'artigianato laboratoriale e di servizio (usi b4 e b5) e le attività di micro-nido e servizi parascolastici per l'infanzia (uso b10) già ammessi.

Rispetto alla possibilità di inserire l'uso b7 attività di interesse privatistico ricreative in un edificio esistente in ambito agricolo (oggetto 37 Via Valentonina scheda N158), rilevando la sensibilità dell'area collocata in un contesto prettamente rurale, si chiede di circoscrivere maggiormente l'uso b7 nella scheda del RUE, escludendo le attività più impattanti dal punto di vista acustico e trasportistico, come sale a ballo, discoteche ecc. e di delimitare le tipologie di feste ammissibili, prevedendo forme di tutela nei confronti dell'attività di agricoltura biologica dell'azienda adiacente, come sottolineato nel parere della SAC di ARPAE.

Inoltre, si richiama quanto espresso da ARPAE in merito alla necessità di progettare adeguatamente il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue che inevitabilmente subirà un incremento in termini di portata e qualità degli scarichi.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulla **Disciplina e compatibilità degli usi ammessi** si formula la **riserva n. 4**:

Per l'ambito speciale in Via Calamelli (scheda N157-oggetto 36) si chiede di eliminare l'uso b10 (micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia) e di valutare l'ammissibilità di tale uso nell'ambito relativo alla Scheda R29 (ex Beccherucci).

Per l'ambito N158 Via Valentonia, si chiede di circoscrivere l'uso b7, escludendo le attività più impattanti dal punto di vista acustico e trasportistico e di delimitare le tipologie di feste ammissibili.

2.5 Nuovi interventi in ambito agricolo

Relativamente agli interventi di ampliamento dell'azienda agricola previsti in via Merlotta (oggetto 41 scheda N162), si chiede di integrare la scheda del RUE specificando che l'intervento dovrà essere assoggettato ad un Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda agricola (PRA), in quanto le nuove superfici residenziali agricole sono considerate significative, ai sensi della normativa vigente, come recepito all'art. 3.9.2 del Tomo 1 del RUE.

In merito alla Scheda N160 di Via Rondanina (oggetto 39), si sottolinea che sarà necessario avviare il procedimento di screening, tenendo conto nelle analisi che saranno effettuate delle emissioni odorigene e dell'impatto complessivo sui ricettori sensibili, considerando anche l'impianto nelle immediate vicinanze. Si chiede inoltre di integrare la scheda di RUE con la prescrizione di realizzare le opere di mitigazione indicate nella ValSAT.

Per quanto riguarda la Scheda N161 di Via Ladello (oggetto 40) per l'insediamento di una attività orticola e floro-vivaistica in serre fisse, si chiede di integrare la scheda di RUE specificando che il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla presentazione di un Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda agricola (PRA), come indicato all'art. 4.4.5 comma 5 del Tomo III del RUE. Si chiede inoltre di specificare che il rilascio del titolo abilitativo dovrà essere subordinato all'acquisizione del parere del competente Consorzio di Bonifica.

Si propone inoltre la creazione di una scheda specifica per l'ambito N156 allestimenti cartari (Oggetto 35), in modo consentire l'ampliamento di un'attività produttiva collocata in ambito agricolo. Richiamando i contenuti della norma generale del Tomo III del RUE (art. 4.1.8) relativo agli usi presenti non compatibili con il territorio rurale, si chiede di eliminare la proposta di variante, riconoscendo per tali attività l'obiettivo primario della delocalizzazione in ambiti specializzati per attività produttive, nelle forme previste dal RUE, e finalizzando gli eventuali ampliamenti all'adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sui **nuovi interventi in ambito agricolo** si formula la **riserva n. 5**:

Si chiede di recepire nelle schede di RUE i condizionamenti all'attuazione sopra dettagliati per i singoli ambiti e di eliminare la proposta di variante relativa all'ambito N156 Allestimenti cartari, riconducendo le possibilità di intervento a quelle ammesse dall'art. 4.1.8 del RUE.

2.6 Sicurezza idraulica

Si richiama il recente Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po, n. 98 del 31 maggio 2017, che dispone la cessazione dell'espressione di alcuni pareri attribuiti alle sopresse Autorità di Bacino dalle norme di attuazione dei rispettivi strumenti della pianificazione di assetto idrogeologico PAI, sostituiti da una verifica tecnica, redatta e firmata da tecnico abilitato, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico ed il livello di rischio esistente, come indicato all'art. 4 del Decreto stesso.

Si chiede pertanto di integrare le schede di RUE subordinando l'attuazione degli interventi, ove necessario, alle citate verifiche.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulla **sicurezza idraulica** si formula la **riserva n. 6:**

Si chiede di recepire nel RUE le disposizioni derivanti dall'applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po, n. 98 del 31 maggio 2017.

2.7 Monetizzazione delle dotazioni territoriali

Rilevando in molte delle proposte presentate il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni, si ricorda che tale possibilità è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. A-26 comma 7 della LR n. 20/00 e smi ossia:

- a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed il P.S.C. valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
- b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al comma 6 e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
- c) nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulla **monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali** si formula la **riserva n. 7:**

Si chiede di verificare il soddisfacimento dei criteri fissati dall'art. A-26 della LR 20/00 e smi.

3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3.1. La ValSAT del RUE

L'art. 13 della L.R. 6/2009, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei medesimi piani. La LR n. 20/00 e smi prevede che la Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve di cui agli art. 34 della LR n. 20/00, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale.

Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE

predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana.

Relativamente alla Variante al RUE in oggetto, l'Amministrazione comunale, in accordo con la Città metropolitana, ha assoggettato alla procedura di valutazione ambientale soltanto i contenuti di variante con impatti territoriali e ambientali, (proposte n. da 20 al 44) escludendo le proposte di modifica minori ricadenti nei casi di esclusione di cui all'art. 5, comma 5 della LR n. 20/2000 e smi.

3.2. Gli esiti della consultazione

Il Comune di Imola ha coinvolto, quali Enti competenti nelle valutazioni ambientali, AUSL, ARPAE, Hera, ATERSIR e Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

ARPAE (sinadoc n.13144/2017) che esprime osservazioni sugli oggetti dal n. 20 al n. 44, non ravvisando per gli altri oggetti la presenza di aspetti ambientali significativi. Per gli altri oggetti esprime parere positivo subordinato al recepimento di alcune prescrizioni. Per gli oggetti n. 20 (Autodromo) e n. 35 (Via Calamelli), condividendo le valutazioni espresse da AUSL, chiede di non inserire usi sensibili nei due ambiti.

AUSL (prot. n. 50014/2017 del 11/08/2017) esprime osservazioni in merito ad alcuni degli oggetti di variante, in particolare la proposta n. 20 (Autodromo) e la n. 36 (Via Calamelli) chiedendo di non prevedere in tali ambiti, rispettivamente, l'uso b8 (attrezzature sanitarie) e l'uso b10 (micronidi e servizi parascolastici per l'infanzia).

Hera (parere del 20/07/2017, inserito nell'integrazione alla VALSAT allegata al PGBO/2017/21359) esprime parere positivo prescrivendo che nella fase attuativa degli interventi con la seguente dovrà essere presentato a HERA il relativo progetto per l'ottenimento del parere di competenza e concordare insieme il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di futura gestione HERA.

ATERSIR (PG n. 51331 del 28/08/17 della Città Metropolitana), rilevando che la variante non comporta una revisione del piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato, esprime parere favorevole condizionato, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al rispetto delle prescrizioni indicate nel documento integrato di Valsat del RUE e alle prescrizioni definite da HERA S.p.a.

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. n. 21248 del 20 settembre 2017) esprime parere favorevole, richiamando la necessità di svolgere i dovuti approfondimenti per le trasformazioni che necessitano di autorizzazione paesaggistica.

La **SAC di ARPAE**, con nota rif.to pratica n. **10369/2017**, ha inviato la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, riportata in allegato, nella quale esprime la valutazione ambientale positiva, condizionata al rispetto di alcune prescrizioni.

3.3. Osservazioni alla ValSAT del RUE

L'Amministrazione Comunale dichiara che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3.4. La conclusione del processo di Valutazione ambientale

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime il parere motivato con una valutazione positiva sulla variante al RUE in oggetto e sulla ValSAT, condizionata** al recepimento negli elaborati e nel documento di ValSAT con le indicazioni puntualmente riportate nelle riserve e nei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, richiamando in particolare le prescrizioni della SAC di ARPAE, contenute nel documento allegato.

4. ALLEGATO – Parere di ARPAE SAC

Firmato:
Responsabile Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Firmato:
Funzionario Tecnico
Ing. Mariagrazia Ricci